



COMUNE DI VESTONE

Provincia di Brescia

VERBALE DI ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale--

anno **2018** Atto n° **005**

Oggetto

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI).

L'anno duemila **diciotto---** addì **ventotto-----** del mese di **febbraio---** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze presso la Sede Municipale, si è riunito, in seduta **---**ordinaria, il Consiglio Comunale, convocato con avviso in data 22.febbraio.2018.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, iscritto al punto n° **cinque-----** dell'ordine del giorno, risultano presenti i sigg.:

Giovanni Zambelli (Sindaco)

Marcella Bacchetti

Igor Roncetti

Roberto Facchi

Anna Puccinelli

Alberto Soardi

Enzo Pirlo

Assente	Presente
	*
	*
*	
	*
	*
	*
	*

Anna Graziosa Massolini

Ermanno Gabrieli

Alex Inverardi

Stefano Pellegrini

Angelo Michele Zurillo

Sara Bettazza

Assente	Presente
	*
	*
	*
	*
*	
*	

Presenti all'inizio della trattazione: n° **dieci---**

Presiede il Sig. **Giovanni Zambelli** - **Sindaco** - il quale, essendo legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Comunale sig. **Graziano Cappa**

Pubblicato sul sito informatico del Comune **www.comune.vestone.bs.it** a decorrere dal **21 MAR. 2018** per 15 giorni consecutivi.

Vestone, li **21 MAR. 2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. **Graziano Cappa**)

Copia conforme all'originale

- ☐ ed ai suoi allegati,
☐ per estratto,
☐ senza allegati,

rilasciata per uso amministrativo, costituita da n° **1** fogli.

Vestone, li **21 MAR. 2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. **Graziano Cappa**)

oppure:

IL FUNZIONARIO DELEGATO DAL SINDACO

Atto esecutivo a' sensi del D.lgs n° 267/2000;

- ☐ art. 134 comma III;
☐ art. 134 comma IV;

Pervenute opposizioni durante la pubblicazione all'albo:

- ☐ sì
☐ no

Vestone, li **21 MAR. 2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. **Graziano Cappa**)



Comune di Vestone

Verbale di atto del Consiglio Comunale n°005 in data 28.febbraio.2018

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata, corredata dai pareri circa la regolarità tecnica e la regolarità contabile, rilasciati dai competenti Responsabili di Servizio a' sensi dell'art.49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267;

UDITO l'intervento con il quale il Sindaco illustra brevemente la proposta di deliberazione:

- comunicando che nell'ambito dell'aggregazione costituita - con ente capofila la Comunità Montana - per la gestione associata della funzione di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e del relativo tributo, è stata elaborata la bozza di un nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TaRi);
- evidenziando come tale bozza sia stata sottoposta ad una revisione da parte dei competenti Uffici Comunali, al fine di conservare alcune caratteristiche peculiari del Regolamento Comunale già vigente in questo Comune, volte a mantenere migliori condizioni di agevolazioni per le utenze domestiche, come risulta in particolare dal disposto dell'art. 22;

*Con voti favorevoli **dieci--**, astenuti **nessuno**, contrari **nessuno**, espressi in forma palese per alzata di mano,*

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione con oggetto '**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TaRi).**'.

*Con successiva apposita votazione a scrutinio palese per alzata di mano, dalla quale risultano voti favorevoli **dieci--**, astenuti **nessuno**, contrari **nessuno**,*

DELIBERA

2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, a' sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE
Roberto Facchi

IL PRESIDENTE
Giovanni Zambelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Graziano Cappa





COMUNE DI VESTONE

Provincia di Brescia
Piazza Giuseppe Garibaldi, 12
25078 VESTONE (BS)

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in seduta del 28 febbraio 2018

'Approvazione nuovo regolamento Tassa Rifiuti (TA.RI)'.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) che riserva alla competenza del Consiglio Comunale l'approvazione dei regolamenti dell'ente;
- l'art. 7 del suddetto T.U.E.L. il quale dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"*;
- in particolare, il comma 4 dell'art. 152 il quale dispone che le norme contenute nella seconda parte del T.U.E.L. assumano il valore di limite inderogabile, fatta eccezione per le disposizioni contenute negli articoli che seguono rispetto ai quali può essere definita una disciplina differente:
 - 177;
 - 185, comma 3;
 - 197 e 198;
 - 205;
 - 213 e 219;
 - 235, commi 2 e 3,
 - 237 e 238;

PREMESSO CHE:

la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- ☐ l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- ☐ la tassa sui rifiuti (TA.RI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- ☐ il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

DATO ATTO CHE dal 1° gennaio 2018 inizierà la gestione del servizio di raccolta rifiuti con la modalità "Porta a Porta";

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente adeguandolo alle nuove necessità di gestione del servizio;



ESAMINATO lo schema di nuovo regolamento predisposto dal servizio finanziario, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO l'articolo 3, comma 133 Legge 662/1996, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

VISTO il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, che detta le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, in attuazione delle disposizioni di cui al succitato art. 3 Legge 662/1996;

VISTO il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473, ove, al capo IV, artt. 11, 12, 13 e 14 si disciplinano le sanzioni in materia di tributi comunali, decorrenti dal 1° aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle sopratasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;



COMUNE DI VESTONE

Provincia di Brescia
Piazza Giuseppe Garibaldi, 12
25078 VESTONE (BS)

VISTO il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, ove, al titolo II, artt. 13 e 15 si disciplinano le sanzioni in materia di riscossione dei tributi, decorrenti dal 1° aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;

VISTO l'art. 10 Legge 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), il quale prevede che non possano essere irrogate sanzioni quando il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;

VISTO l'art. 6, comma 5bis D.Lgs. 472/1997, come introdotto dall'art. 7 D.Lgs. 32/2001, il quale ha disposto che non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo;

VISTO il D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158, con cui – in attuazione dei principi dettati dall'art. 8, comma 1 l. 11 marzo 2014 n. 23 – sono state introdotte numerose modifiche al sistema sanzionatorio tributario, con particolare riferimento, per quanto riguarda i tributi locali, alla sanzione applicabile in caso di tardivo pagamento;

CONSIDERATO che la normativa sopra richiamata individua le sanzioni applicabili all'interno di un minimo e di un massimo stabiliti dalle singole norme sanzionatorie;

RITENUTO, quindi, opportuno, pur nel rispetto del principio di soggettività della sanzione di cui all'art. 7 D.Lgs. 472/1997, stabilire dei criteri di massima che potranno essere seguiti dal funzionario responsabile del tributo per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge, e di dettare allo stesso modo i criteri per la determinazione delle sanzioni concretamente applicabili nelle ipotesi di violazione continuata e di recidiva, come previsti dagli artt. 12 e 7 D.Lgs. 472/1997;

VISTA altresì la sentenza della Corte di Cassazione del 26 giugno 2008 – 16 gennaio 2009 n. 932, con cui sono stati stabiliti i criteri applicativi delle violazioni per omissioni dichiarative e di denuncia ai fini I.C.I., applicabili peraltro per analogia anche agli altri tributi locali, in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'ordinanza della Corte di Cassazione del 25 marzo 2014 n. 6950;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'approvazione del nuovo regolamento T.A.R.I. secondo lo schema allegato e predisposto dal servizio finanziario;

DOPO esauriente discussione alla quale prendono parte i sigg.:

-;
-;
-;

VISTI i favorevoli pareri circa la regolarità tecnica e la regolarità contabile resi dai competenti Responsabili di servizio, a' sensi dell'art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2001, n°267;

Con voti favorevoli _____, contrari _____, astenuti _____, e-
spresi in forma palese per alzata di mano,



DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo "Regolamento T.A.R.P.", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);
- 3) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune, ai sensi degli articoli 124 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000 e dell'art. 32 comma 1 del d.l. n. 69/2009 e all'Albo Pretorio del Comune, per almeno 30 giorni consecutivi.
- 4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

DELIBERA

- 5) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267)

Parere: FAVOREVOLE

Vestone, li 14.febbraio.2018

LA RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
Grazia Albertini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267)

Parere: FAVOREVOLE

Vestone, li 14.febbraio.2018

LA RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
Grazia Albertini